Informazioni utili per le Attività Produttive Novità semplificate del DPCM n. 18/2020 del 17/03/2020

Sei titolare di Partita IVA? Sei un libero professionista?

In questo documento puoi trovare informazioni utili in merito alle misure di agevolazione e aiuti economici previsti dal Decreto n. 18/2020 per l'emergenza Coronavirus.







Comune di Nociglia (LE)

Documento redatto a scopo esemplificativo delle nuove direttive emanate con i Decreti del Presidente del Consiglio per l'emergenza Coronavirus. Gli articoli spiegati all'interno potrebbero subire delle variazioni e/o correzioni, data la continua evoluzione del contesto normativo ed epidemiologico. Ricordiamo al pubblico di consultare solo siti web e articoli che provengono da fonti accreditate e per quanto riguarda le misure economiche del governo solo tramite le piattaforme istituzionali che hanno la dicitura (.gov) all'interno del dominio. Di seguito i siti web per consultare le notizie istituzionali attendibili, clicca sul logo per visitarli:









Comune di Nociglia (LE) Via Risorgimento n. 51 - 73020 Nociglia (Le) Telefono: 0836 936008 - www.comune.nociglia.le.it

// Sindaco
Massimo Martella



TRATTAMENTO CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIO

NUOVO TRATTAMENTO CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIO

È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di:

- Aziende che alla data di entrata in vigore del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario;
- Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà;



Art. 22 - CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

NUOVA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Le Regioni, con riferimento ai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere (previo accordo con i sindacati) trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. LIMITATAMENTE ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.



Art. 26 - SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI

SORVEGLIANZA ATTIVA PER QUARANTENA EQUIPARATO A MALATTIA

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

È compito del medico curante redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena.



Art. 27 - LIBERI PROFESSIONISTI E CO.CO.CO

€ 600 — indennità mese di Marzo NON SOGGETTA AD IMPOSIZIONE FISCALE

A tale indennità possono accedere:

i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell'INPS;

i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.



Art. 28 - LAVORATORI AUTONOMI (Gestione AGO)

€ 600 — indennità mese di Marzo NON SOGGETTA AD IMPOSIZIONE FISCALE

Misura che riguarda i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO).

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

Artigiani

Commercianti

Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.



Art. 29 - LAVORATORI STAGIONALI

€ 600 – indennità mese di Marzo

NON SOGGETTA AD IMPOSIZIONE FISCALE

Cessazione rapporto di lavoro in data compresa tra:

1° Gennaio 2019 – 17 Marzo 2020 (DPCM n. 18/2020)

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.



Art. 30 - LAVORATORI AGRICOLI

€ 600 – indennità mese di Marzo

NON SOGGETTA AD IMPOSIZIONE FISCALE

A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché rispettino i seguenti requisiti:

- 1) Almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente nel 2019;
- 2) Non essere titolari di pensione.



Art. 37 - DATORI DI LAVORO DOMESTICO

Sospensione dei termini relativi ai versamenti di:

- + Contributi Previdenziali e Assistenziali
- + Premi assicurazione obbligatoria domestici

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti summenzionati in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I contributi per lavoro domestico relativi al primo trimestre 2020 e per i quali l'INPS ha inviato gli Avvisi di pagamento pagoPA con data di scadenza 10 aprile 2020, potranno essere versati entro il 10 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.



Art. 38 - LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

€ 600 – indennità mese di Marzo

NON SOGGETTA AD IMPOSIZIONE FISCALE

A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

- 1) Almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo fondo;
- 2) che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
- 3) NON devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.



INCUMULABILITÀ INDENNITÀ DI € 600

Ricorda che le indennità di € 600 trattate in precedenza:

- ✓ NON sono cumulabili;
- ✓ NON sono riconosciute ai percettori di Reddito di Cittadinanza.

I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all'INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini nel sito internet dell'Inps (www.inps.it) o rivolgendosi presso i patronati.

Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l'adeguamento delle procedure informatiche.



Art. 34 — PROROGA TERMINI DECADENZIALI

Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

- 1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto.
- 2. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.



Art. 49 - FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

COSA? GARANZIA PER PRESTITI FINO A € 5MLN

QUANDO? A partire dal 17 Marzo 2020 (DPCM N.18/2020), per 9 mesi

Lo Stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie.

- a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
- c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80% dell'ammontaredi ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.

Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.



Art. 46 - SOSPENSIONE LICENZIAMENTI

SOSPESE LE PROCEDURE PENDENTI AVVIATE SUCCESSIVAMENTE AL 23/02/2020

A decorrere dal 17 Marzo 2020 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.



Art. 54 – FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI PRIMA CASA

SONO ESTESI I REQUISITI DI AMMISSIONE AL FONDO

QUANDO? A partire dal 17 Marzo 2020, per 9 mesi

PER CHI? Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti

COSA SERVE?

Che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate per l'emergenza coronavirus; Per l'accesso al fondo non è richiesta la presentazione dell'ISEE



CREDITI PECUNIARI VS DEBITORI INADEMPIENTI

CREDITO D'IMPOSTA LE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

- a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione:
- b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

La trasformazione avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.

I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.



Art. 56 - MISURE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;



Art. 56 - MISURE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;



Art. 56 - MISURE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.



Art. 57 - SUPPORTO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

LIQUIDITÀ PER LE IMPRESE CHE HANNO SOFFERTO UNA RIDUZIONE DEL FATTURATO

A favore delle imprese che a causa della citata emergenza hanno sofferto una riduzione del fatturato, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta.



Art. 58 - SOSPENSIONE RIMBORSO FONDO 394/81

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RIMBORSO PER IL FONDO 394/81

Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.



Art. 61 - SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

- + Ritenute d'acconto
- + Contributi Previdenziali e Assistenziali
- + Premi assicurazione obbligatoria domestici

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione entro il 10/06/'20 oppure con rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di Giugno 2020.



Art. 61 - SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Le seguenti categorie hanno diritto alla sospensione dei versamenti (Art. 61 DPCM 17/03/2020)

- Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- □ Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

- □ Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- □ Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi:
- Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- □ Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;



Art. 61 - SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Le seguenti categorie hanno diritto alla sospensione dei versamenti (Art. 61 DPCM 17/03/2020)

- Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- Aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

- Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- □ Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare,
- □ Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- □ Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;



Art. 62 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione di ritenute comunali e regionali saranno sospesi per tutti i contribuenti fino al 31 maggio 2020. Gli adempimenti previsti in questo lasso di tempo dovranno poi essere effettuati, senza sanzioni, dal 1 al 30 giugno 2020.

I soggetti passivi di ritenute su redditi da lavoro autonomo e su provvigioni (con reddito inferiore ai 400 mila euro nell'anno fiscale precedente) non dovranno subire ritenute di alcun tipo. La misura si applica sui redditi percepiti entro il 31 marzo 2020. I contribuenti interessati sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione.



Art. 64 - CREDITI D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE

50% delle SPESE DI SANIFICAZIONE degli ambienti di lavoro fino ad un massimo di € 20.000

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020 un credito d'imposta fino ad un massimo di € 20.000.

Fino ad esaurimento dell'importo massimo di € 50mln per l'anno 2020.



Art. 6 - REQUISIZIONI

REQUISIZIONI fino al 31 luglio 2020 AUTORIZZATE DALLA PROTEZIONE CIVILE

La protezione civile potrà autorizzare la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medicochirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.



Art. 63 - PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

€100 di PREMIO AI LAV. DIPENDENTI nel mese di MARZO 2020

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.



Art. 65 - CREDITI D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

60% del CANONE DI LOCAZIONE del mese di MARZO 2020

credito d'imposta ai sensi dell'art. 17 DLGS 9 luglio 1997, n. 241

Riferito agli immobili aventi categoria catastale C/1. Non si applica per alle attività di cui agli Allegati 1 e 2 del DPCM 11 Marzo 2020, ossia tutte le attività di e servizi alla persona che non sono stati sottoposti a chiusura forzata dell'attività.



ALLEGATO 1 - D.P.C.M. dell'11 Marzo 2020

Le seguenti aziende non hanno diritto al CREDITO D'IMPOSTA (Art. 65 DPCM 17/03/2020)



- □ Ipermercati
- ☐ Supermercati e Discount di alimentari
- ☐ Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- ☐ Prodotti surgelati (Al dettaglio)
- ☐ Prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ATECO: 47.2)



- ☐ Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- ☐ di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- ☐ Piccoli animali domestici
- ☐ Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici



- □ Farmacie
- Articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- ☐ Articoli igienico-sanitari
- ☐ Altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione Medica



- ☐ in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- □ apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- ☐ materiale per ottica e fotografia
- ☐ articoli per l'illuminazione



- ☐ Giornali, riviste e periodici
- qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono



- ☐ Carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- ☐ ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- combustibile per uso domestico e per riscaldamento



IMPRESE



ALLEGATO 2 — D.P.C.M. dell'11 Marzo 2020

Le seguenti aziende non hanno diritto al CREDITO D'IMPOSTA (Art. 65 DPCM 17/03/2020)

SERVIZI PER LA PERSONA



- ☐ Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- ☐ Attività delle lavanderie industriali
- ☐ Altre lavanderie, tintorie
- ☐ Servizi di pompe funebri e attività connesse



IMPRESE

Art. 72 - FONDO PER LA PROMOZIONE INTEGRATA

FONDO MADE IN ITALY E INCENTIVI ALLE ESPORTAZIONI

Il provvedimento istituisce un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all'internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al Made in Italy realizzato tramite l'ICE, in cui sono previste anche operazioni di cofinanziamento con parte a fondo perduto.



Art. 95 - SOSPENSIONE VERSAMENTI CANONI

SETTORE SPORTIVO

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive sono sospesi, fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

